

L'art. 28, commi 1 e 2 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 rubricato "Gestione dei Convitti e degli Educandati con istituzioni scolastiche annesse", recita: "1-La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati è autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi.

2-Le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati sono dotate di autonomia e sono gestite secondo le disposizioni del presente decreto."

Dalle disposizioni di cui sopra si evince come siano gli Istituti annessi ai convitti e agli educandati ad essere sottoposti al controllo di legittimità e regolarità amministrativo e contabile esercitato presso ciascuna Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 49 del citato decreto, da un collegio dei revisori dei conti, ma non anche i convitti e gli educandati medesimi, per i quali, il successivo comma 4 dell'art. 28 sopra citato, statuisce invece: "4-La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica e da apposito regolamento, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essa si conforma, altresì, alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con registri e libri ausiliari che si rendono necessari."

Atteso quanto sopra, il controllo sugli atti contabili, originariamente posto in capo alla Giunta per l'istruzione media dal R.D. 30 aprile 1931, n. 854 e, successivamente, a seguito della soppressione della stessa, al Provveditorato agli studi (Legge 21 luglio 1967, n. 247; artt. 203 e 204 del D. lgs. 16 aprile 1994, n. 267) è stato, da ultimo, trasferito agli Uffici Scolastici Regionali di livello dirigenziale generale.

Con riguardo agli istituti educativi operanti nel territorio della Regione siciliana, è necessario precisare come, ai sensi del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, sia l'Amministrazione regionale ad esercitare le funzioni di vigilanza e tutela dei suddetti istituti e, pertanto, il controllo in questione, non direttamente, ma per il tramite di questa Direzione ovvero, trattandosi di materia delegata, degli Ambiti territoriali.